



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI NAPOLI SEZ. STACCATA DI SALERNO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MARENGHI	RAFFAELE	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	DI MAIO	GABRIELE	Giudice
<input type="checkbox"/>	LAINO	AURELIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 587/2015
depositato il 19/01/2015

- avverso la sentenza n. 454/2014 Sez:4 emessa dalla Commissione Tributaria Provincia
di AVELLINO

contro:
CIASULLO GIUSEPPINA
VIA TORANA 55/A 83031 ARIANO IRPINO

difeso da:
CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK 010101436/2013 IRPEF-ALTRO 2009

Commissione Tributaria Regionale della Campania
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

in data

il foglio n°

Commissione Tributaria Regionale della Campania
È COPIA USO STUDIO

Si rilascia su richiesta di

STUDIO

PARTE
14.12.16
Telq

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 587/2015

UDIENZA DEL

20/10/2016 ore 09:30

N°

9921

PRONUNCIATA IL:

20/10/16

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

20/10/16

Il Segretario

L'Agenzia delle Entrate – Dir. Provinciale di Avellino ha prodotto appello alla sentenza n.454 del 4/4/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino – Sez.4° - che, in accoglimento del ricorso della Sig.ra **CIASULLO GIUSEPPINA** da Ariano Irpino (AV) avverso l'avviso di accertamento IRPEF + I.V.A. anno d'imposta 2009, annullava l'atto impugnato compensando le spese di giudizio.

L'Ufficio, sul presupposto dell'omessa fatturazione e registrazione di operazioni imponibili per l'importo di Euro 10.447,38 in conseguenza di versamenti bancari non giustificati, rettificava, ai sensi degli artt.39 – co.1 lett.c) – D.P.R. n.600/73 e 54 D.P.R. n.633/72, il reddito di lavoro autonomo, liquidando le imposte dovute oltre interessi e sanzioni.

L'appellante, censurando l'impugnata decisione perché ingiusta ed erronea, chiede, in riforma della stessa, dichiarare la legittimità dell'avviso di accertamento con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

A sostegno dei motivi deduce:

- violazione dell'art.36 – co.2 n.4 – D.Lgs.n.546/92 - difetto e/o carenza di motivazione della sentenza su punti decisivi della controversia: art.32 – co.1.– D.P.R. n.600/73 e art.51 – co.2 – D.P.R. n.633/72;
- violazione e falsa applicazione dell'art.112 C.p.c.

Resiste, con proprie controdeduzioni e con la difesa del rag. Vincenzo Castellano, l'appellata – CIASULLO GIUSEPPINA - concludendo per la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione ex art.53 D.Lgs n.546/92 e/o per il rigetto dell'appello con conferma della decisione di primo grado e condanna alle spese di giudizio.

In data 22/9/2016, l'appellata ha depositato memorie con produzione di

documentazione (sent. Cass. n. 9362/15).

Superato il primo motivo d'impugnazione, dovendosi ritenere sufficientemente motivata l'impugnata sentenza nell'esposizione della "ratio decidendi" dei primi giudici, nel merito della questione rileva il Collegio che appare corretto il "decisum" dei primi giudici.

Invero, in tema di accertamento dell'imposta sui redditi, gli artt. 32 – co. 1 – D.P.R. n. 600/73 e 51 – co. 1 – D.P.R. n. 633/72, non prevedono alcuna limitazione all'attività volta al contrasto dell'evasione fiscale e non circoscrivono l'analisi ai soli conti correnti bancari e postali o ai libretti di deposito intestati esclusivamente al soggetto sottoposto a verifica, in quanto l'accesso ai conti intestati formalmente a terzi ben possono essere giustificati da alcuni elementi sintomatici come il rapporto di stretta contiguità familiare, l'ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo d'imposta, incumbendo in ogni caso sul contribuente la prova che le somme rinvenute sui conti cointestati con i propri familiari siano, in tutto o in parte, ad essi riferibili (Cass. n. 21420/12).

Nel caso di specie, alla presunzione di appartenenza al 50% delle somme rinvenute sul libretto di risparmio n. 302479 della BBC Irpinia, si oppone la prova contraria offerta in giudizio dalla contribuente in ordine all'esclusiva alimentazione del conto cointestato, mediante versamento delle somme contestate, (Euro 8.447,38), negli anni di riferimento, da parte della cointestataria Lo Conte Maria (Cass. n. 809/14; Cass. n. 9362/15).

La circostanza è rilevabile dall'attestazione bancaria del 21/8/2013 e dalla negoziazione dei titoli, cosicché non possono residuare dubbi in merito all'attribuzione alla stessa per intero dei relativi versamenti eseguiti.



In ordine alla censura della sentenza per pronuncia oltre i limiti della domanda, relativamente al versamento della somma di Euro 2.000,00 in contanti sul conto deposito a risparmio n.302551, per asserita elargizione da parte dei genitori, non sussiste la denunciata violazione dell'art.112 C.p.c., in quanto la domanda giudiziale riflette l'annullamento totale dell'accertamento.

Nè, d'altra parte, è dato rilevare in giudizio atti di segno contrario da cui desumere il comportamento e la proposta della contribuente nella fase di adesione essendo, poi, del tutto irrilevanti, per l'anno in contestazione, le ragioni di opportunità e di convenienza dell'acquiescenza prestata dalla contribuente per l'anno 2008, in sede di mediazione.

Quanto al merito giustificativo della provenienza dell'importo versato, parimenti, può ritenersi corretta la ritenuta elargizione liberale da parte del genitore, proprio in considerazione del rapporto di stretta contiguità familiare e della ricorrente abitudine.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 1.000,00 oltre oneri accessori di legge, a favore dell'appellata.

Salerno li 20/10/2016

Il Presidente-Est.

Raffaele Marenghi

